ESENTE

42378/15

R.G. 10130/14

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Ruggero Gallucci, Sez. 2° ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10130.G. contenzioso dell'anno 2014

TRA

C[redacted] G[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, Via A. F[redacted] n. [redacted] presso l'Avv. A[redacted] P[redacted] che la rappresenta e difende con mandato a margine atto di citazione.

Attrice

E

U[redacted] A[redacted] elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Mirabello n. 17, presso gli Avv.ti Fulvio e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono con mandato in calce comparsa di costituzione

Convenuta

E

W[redacted] con sede in Civitavecchia, Via S[redacted]

Convenuta contumace

Svolgimento del Processo l

Con atto di citazione notificato il 17/12/13 l'attrice conveniva, dinanzi a questo Giudice di Pace, la U[redacted] A[redacted] e la W[redacted] per sentire: 1)accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro Iveco Dayli Tg. [redacted], di proprietà della stessa W[redacted] nella produzione del sinistro in epigrafe narrato;

2)per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni subiti nella somma di € 8.583,66 , o in quella somma minore o maggiore ritenuti di giustizia, nonché al pagamento del danno a titolo di fermo tecnico quantificati in € 1.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

3)con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

A sostegno della domanda l'attrice assumeva che il 26/09/13, alle ore [redacted] circa in Roma, A[redacted] M[redacted] si trovava, alla guida della sua vettura Citroen C3 Tg. [redacted] procedendo a velocità moderata su G.R.A. quando, giunta all'altezza del Km. 5.800,00 veniva urtata da tergo da un autocarro Iveco Dayli Tg.. [redacted] di proprietà della W[redacted] e condotta da T[redacted]

Assumeva l'attrice che, a causa del forte urto, la sua vettura veniva proiettata a sua volta contro la vettura Fiat Punto Tg. [redacted] condotta da G[redacted]

Intervenivano sul posto gli Agenti della Polizia Stradale che redigevano il relativo verbale di incidente.

Precisava l'attrice che, in seguito alla collisione, la sua vettura Citroen C3 subiva danni preventivati in € 8.583,66.

Dichiarava inoltre l'attrice di avere diritto al risarcimento per il fermo tecnico per un importo pari ad € 1.000,00.

All'udienza del 28/04/14 si costituiva la sola U[redacted] con comparsa non contestando l'an ma il solo quantum, concludendo per sentire nel merito rigettare la domanda attrice così come proposta, perché infondata in fatto ed in diritto, liquidando alla stessa solo il giusto dovuto. Con vittoria di spese del giudizio.

All'udienza del 30/07/14 il Procuratore della convenuta Società depositava assegno di € 2.600,00 (di cui € 900,00 per spese legali), intestato all'attrice dichiarando che detta offerta era stata calcolata sulla base del valore ante sinistro del mezzo incidentato.

Detto importo veniva ritirato dall'attrice in conto del maggiore avere.

All'udienza del 04/03/15 veniva disposta, su richiesta attrice, la CTU tecnino-modale al fine di stabilire il valore del veicolo al momento del sinistro ed accertare la quantificazione dei danni riportati dall'auto Citroen C3 dell'attrice.

All'udienza del 15/04/15 venivano sottoposti, previo giuramento, i quesiti al nominato CTU, Geom. M[redacted] P[redacted], ai fini suddetti.

Depositata la Consulenza, la causa all'udienza del 14/10/15, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione.

Motivi della Decisione

L'oggetto della presente causa, essendo pacifico l'an, come risulta sia dalle stesse dichiarazioni della convenuta U[redacted] A[redacted]e sia dall'esame del verbale redatto dagli Agenti della Polizia Stradale, è limitato alla determinazione dei danni materiali subiti dall'auto dell'attrice.

La domanda attrice sull'an pertanto è fondata e va accolta.

Circa la pretesa risarcitoria azionata da parte attrice, non possono non trovare applicazione nella controversia de quo i dettami di cui agli artt. 2056 2068 ,c.2°, c.c. secondo i quali la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del Giudice, ai sensi dell'art. 2058, co 2° cc di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi il valore di mercato del veicolo.

Infatti, ricorre eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 2058, c. 2°, c.c. allorché il sacrificio economico imposto al danneggiante in ordine al risarcimento in forma specifica superi in misura eccessiva, date le circostanze, il valore da corrispondersi in base al criterio per equivalente pecuniario. Inoltre, poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquilana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c. in quanto in tale caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione. (Cass.Civ.Sez. III, 22/05/03, n. 8052; Cass.Civ.Sez.III, 04/03/98, n. 2402).

Pertanto, come nella fattispecie, in caso di riparazione antieconomica del veicolo danneggiato la liquidazione del risarcimento va effettuata tenuto conto del valore di mercato della vettura.

Ciò premesso, visto la CTU modale redatta dal Geom.. M[redacted] P[redacted] il quale accertava che:"...il veicolo Citroen C3 Tg- [redacted] al momento del sinistro aveva una quotazione di € 1.700,00....." vista l'impostazione che precede, appare ultroneo l'approfondimento di questioni ulteriori in ordine al quantum, ritenendo congrua ed equa liquidare a favore dell'attrice la somma complessiva di € 2.600,00 (comprensiva di € 900,00 per spese legali) già versata dalla U[redacted] A[redacted]

Per quanto riguarda la richiesta del danno per fermo tecnico, la stessa va respinta dato che non sussiste in re ipsa e non avendo l'attrice provato di doversi servire di altro veicolo, per svolgere la propria attività lavorativa, circostanza né dedotta, né provata.

Per quanto possa occorrere si osserva che l'incidente de quo si è verificato il 26/09/13, la fattura della C[redacted] V[redacted] porta la data del 05/02/14 (quando sono avvenute le presunte riparazioni?), la fattura noleggio auto, periodo 04/10/13 – 25/10/13 porta la data del 28/10/13.

Ricorrono giusti motivi, per quanto sopra esposto, per condannare l'attrice alle spese del presente giudizio fra le parti in causa, (l'attrice benché si presume essere stata a conoscenza del valore del veicolo Citroen C3 ante sinistro, proseguiva nel giudizio, nonostante l'offerta congrua effettuata dalla UnipolSai Ass.ni S.p.a.).

Le spese della CTU, per gli stessi motivi, restano a carico della parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulle domande di C[redacted] G[redacted] nei confronti della U[redacted] A[redacted] e della W[redacted] R[redacted] ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Rigetta la domanda attrice per i motivi sopraesposti;

2) Condanna l'attrice alle spese del giudizio a favore della U[redacted] A[redacted] che liquida in via equitativa in € 600,00 di cui € 50,00 per spese, € 550,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed il rimborso spese generali;

3) Sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso i Roma il 30.10.2015

Il Giudice di Pace
Avv. Ruggero Gallucci

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 9.11.15
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria